

ANMAR
Associazione
Nazionale
Malati
Reumatici
ONLUS

**Diritti,
opportunità,
del malato
reumatico
"Invalidità
civile"**

Premessa

Questo opuscolo vuole essere
un aiuto ai malati
che spesso,
oltre che contro la malattia,
devono lottare
contro la burocrazia.

Non pretendiamo di risolvere
tutti i problemi,
anche perché, purtroppo,
le leggi non sono applicate
uniformemente.

Un malato informato
è in grado di far rispettare
i propri diritti.

AMARV
Associazione Malati Reumatici del Veneto

Il presente opuscolo è stato realizzato
con la collaborazione di AMRER, ALOMAR

Realizzazione grafica e stampa:
Arti Grafiche Venete srl - Venezia/Quarto d'Altino
www.artigrafichevenete.com

Esenzione per patologia

Regolamento di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.

ESENZIONE PER MALATTIA

D.M. 28 maggio 1999, n° 329 modificato dal D.M. 21/05/2001 n° 296

I soggetti affetti da forme morbose sono esentati limitatamente ai farmaci prescrivibili dal SSN indicati per ciascuna patologia.
I soggetti affetti da forme morbose sono esentati limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia stessa indicati per ciascuna patologia.

A chi spetta

Qualora sia diagnosticata una delle seguenti patologie:

- Artrite Reumatoide
- Artropatia Psoriasica
- Connettivite Mista
- Dermatomiosite
- Lupus Eritematoso Sistemico
- Sindrome Sjogren
- Spondilite Anchilosante

il reumatologo deve compilare un certificato che attesti la diagnosi di patologia.

Come ottenerla

Il malato con il certificato medico deve recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) d'appartenenza e farsi rilasciare l'esenzione spettante.

Norme particolari sono previste nel regolamento MALATTIE RARE.

Invalidità civile

Chi può presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile?

I cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettuale, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative. Dal riconoscimento dell'**invalidità civile** sono escluse, in quanto **incompatibili**, le malattie e le menomazioni dovute e/o riconosciute come **invalidità per causa di lavoro, di servizio o di guerra**.

Soggetti in età lavorativa, fra 18 e 65 anni

REQUISITI: Essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettuale che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (uguale o superiore al 33%).

Riconoscimento

Per essere riconosciuto invalido civile occorre sottoporsi alla visita medica della Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza. È prevista la possibilità di farsi accompagnare da un medico di fiducia.

Grado riconosciuto	Benefici
Fino al 33%	Nessuno
Dal 34%	Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile.
Dal 46%	Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio; l'iscrizione deve essere richiesta dai lavoratori non occupati (o part-time) allegando verbale di riconoscimento.
Dal 51%	Congedo per cure: può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su richiesta dell'invalido e previo autorizzazione del medico competente.
Dal 67%	Benefici non economici <ul style="list-style-type: none">• Fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, come previsto dal DM 27/08/99 n°322 in connessione alle infermità invalidanti;• Tessera di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio;• Eventuali agevolazioni per tessere tranviarie;• Agevolazioni per graduatorie case popolari;• Agevolazioni canone telefonico in base ai redditi posseduti (ISEE).

Grado riconosciuto	Benefici
Dal 74%	Assegno mensile in presenza di redditi personali inferiori a € 4.089,54 (anno 2006) purché iscritti alle liste di collocamento.
Dal 75%	Solo per i lavoratori dipendenti Riconoscimento di un'anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto dopo il riconoscimento di questo grado di invalidità nella misura massima di 60 mesi (il massimo accreditabile lo si raggiunge lavorando 30 anni nella condizione di invalido).
100%	Pensione di inabilità in presenza di redditi personali inferiori a € 13973,26 (anno 2006).
100% con riconoscimento impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita	Indennità di accompagnamento € 450,78 mensili senza alcun limite di reddito né personale né coniugale.

Dal 67% d'invalidità civile gli utenti possono usufruire dell'**Esenzione del ticket sanitario** per prestazioni specialistiche.

Cosa è necessario per presentare la domanda

Ci si può rivolgere a un Patronato o all'Ufficio Invalidi Civili presso l'Azienda Sanitaria Locale muniti di:

- Certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia o dallo specialista in cui sono indicate le patologie cui è affetto il richiedente
- Autocertificazione in carta libera della cittadinanza, residenza, nascita, e stato di famiglia
- Fotocopia del documento d'identità
- Tesserino Azienda Sanitaria Locale
- Codice fiscale
- Foglio di prenotazione
- Domanda redatta in triplice copia firmata dall'interessato
- Documento di riconoscimento valido
- Tutta la documentazione medica di cui si dispone relativa alla patologia dichiarata (radiografie, referti medici specialistici, cartelle cliniche)
- Eventuali precedenti riconoscimenti di invalidità civile (ottenuti con visita effettuata nella stessa Provincia o in altre)

Fornitura protesi e ausili

Il diritto sussiste per accedere alla fornitura di protesi attinenti la patologia invalidante. Tale patologia dovrà causare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, pari a 34%.

- Erogazione di: presidi ortopedici, splint
- Erogazione di: presidi sanitari, busti, scarpe, plantari
- Erogazione di: ausili, carrozzelle, letti, cuscini

Documenti da produrre per ottenere la fornitura

- certificato medico redatto da uno specialista di struttura pubblica
- copia del verbale di invalidità o copia della domanda d'invalidità
- autocertificazione dello stato di famiglia in carta semplice
- autorizzazione dell'ASL di appartenenza.

Per richieste successive alla prima è sufficiente la richiesta dello specialista di una struttura pubblica.

Esenzione ticket

Il decreto legislativo 124/98 regola il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e la tipologia di utenti per i quali sono previste le esenzioni.

A chi spetta: Invalidi civili con una invalidità superiore al 67%.

Soggetti minori di età da 0 a 18 anni

REQUISITI: Essere affetti da malattie e menomazioni permanenti, sia di natura fisica che psichica ed intellettuale, che comportino una delle seguenti condizioni:

- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
- necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

	Benefici
Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età	<p>Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.</p> <p>Esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione dei farmaci in fascia C.</p> <p>Indennità di frequenza nei limiti di reddito fissati annualmente per legge nei casi di frequenza continua o periodica di trattamenti riabilitativi o terapeutici, di asili nido, di scuole, di centri di formazione o di addestramento professionale.</p>

Rivedibilità, aggravamento e forme di tutela

La Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria Locale può, al momento della visita di accertamento, ritenere la minorazione o l'handicap suscettibili di modificazioni nel tempo. In tal caso fissa un termine entro il quale l'invalide deve essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.

Sarà lo stesso Presidente della Commissione o l'Ufficio Invalidi Civili a convocare l'interessato per tale accertamento prima della scadenza del termine.

Se dalla nuova visita risulta che l'invalidità è meno grave di quella accertata in precedenza, la Commissione invia il nuovo verbale agli uffici competenti per i consequenziali provvedimenti da comunicare all'INPS e all'interessato.

Aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda Sanitaria Locale.

A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che i sono presentate nuove menomazioni.

Terminata la procedura di accertamento sanitario vengono trasmessi agli uffici competenti i soli verbali di visita che

evidenzino variazioni rispetto la situazione sanitaria precedentemente accertata.

Forme di tutela

PROCEDIMENTO SANITARIO

a) Diffida ad adempiere e ricorso giurisdizionale

La normativa nazionale (DPR 698/1994) prevede che l'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda

Nel caso la Commissione Medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato Regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.

Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

b) Ricorso giurisdizionale

È possibile ricorrere al giudice, facendosi obbligatoriamente assistere da un legale nei seguenti casi:

- 1) avverso i verbali di visita adottati dalle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali. Questa è l'unica possibilità offerta per contestare il verbale di riconoscimento; la legge fissa in sei mesi dal ricevimento del verbale di accertamento il termine perentorio a pena decadenza dal diritto per presentare ricorso al giudice;
- 2) per il caso di omessa convocazione a visita.

Pensione d'invalidità

(Legge n. 118/71 - Legge n. 18/80)

Destinatari: Persone riconosciute invalide al 100% (invalidi civili totali)

Requisiti: Età compresa tra 18 e 64 anni

Limiti di reddito: Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile

N.B.: La pensione erogata all'invalido non è reversibile.

Assegno mensile di assistenza

(Legge n. 118/71 - Legge n. 18/80 - Legge n. 503/82)

Destinatari: L'assegno è concesso agli invalidi civili con percentuale invalidante compresa tra 74% e il 99% (invalidi parziali)

Requisiti: Età superiore o pari ai 18 anni

Limiti di reddito: Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile

N.B.: L'assegno non è reversibile.

Indennità mensile di frequenza

A chi spetta: Ai soggetti di età inferiore ai 18 anni (invalidi civili minori)

Requisiti: Il minore deve frequentare con continuità centri terapeutico-riabilitativi, corsi scolastici o centri di formazione professionale.

Limiti di reddito: Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile

Ente erogante: I.N.P.S.

Indennità di accompagnamento

A chi spetta: Agli invalidi civili totali (100%) siano essi minorenni o maggiorenni)

Requisiti: Impossibilità a camminare autonomamente e/o incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita. Necessità di assistenza continua

Limiti di reddito: Nessuno, né personale né familiare.

Ente erogante: I.N.P.S.

Accertamenti reddituali e obbligo di comunicazione

(D.L. 296/94)

Con il D.L. 296/94 recante modificazioni al D.M. 553/92, i titolari di pensione o di assegno d'invalidità civile, sono tenuti a presentare una dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta agli uffici INPS, entro il 30 giugno di ogni anno.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, determina gli accertamenti necessari ai fini della revoca della provvidenza economica.

Gli invalidi totali con l'indennità di accompagnamento sono obbligati a denunciare entro il 31 marzo di ogni anno l'eventuale ricovero gratuito su apposito modulo inviato all' INPS.

Le dichiarazioni reddituali vengono generalmente richieste direttamente dall'INPS competente così come la dichiarazione di non ricovero gratuito; il titolare della prestazione è comunque obbligato alla corretta compilazione e susseguente restituzione all'INPS.

Legge quadro, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap

(Legge 104/92)

L'accertamento della condizione di handicap

L'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 definisce "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

L'accertamento dell'handicap deve essere richiesto alla segreteria della Commissione di accertamento dell'ASL.

Condizione	Beneficio
Persone con handicap (art. 3 comma 1)	Diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.
	Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e di precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92); il beneficio spetta se la persona è stata riconosciuta con handicap, con invalidità civile superiore al 67% o con invalidità iscritta alla 1°, 2° o 3° tabella A della Legge 648/50.

L'accertamento della condizione di handicap grave

È riconosciuta in condizione di gravità la persona con ridotta autonomia personale, correlata all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Condizioni: Persona riconosciuta con handicap in situazione di gravità.

Beneficiari	Beneficio
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap, anche adottivi.	<p>Fino al compimento del terzo anno di età del figlio: prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro oppure, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito.</p> <p>Dal terzo anno in poi:</p> <ul style="list-style-type: none">- tre giorni di permesso mensile;- diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina;- impossibilità al trasferimento senza il suo consenso;- congedo straordinario retribuito per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. <p>I permessi ed il congedo straordinario per il figlio disabile spettano anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il figlio è maggiorenne e convivente;- nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto, (es. casalinga);- se non è convivente l'assistenza deve essere continuativa ed esclusiva.

Beneficiari	Beneficio
Lavoratore disabile	<ul style="list-style-type: none">• 3 giorni mensili o 2 ore giornaliere di permesso retribuito ;• diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina;• impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta.
Parenti e affini entro il terzo grado incluso il conuige	<ul style="list-style-type: none">• Tre giorni di permesso mensile anche continuativi purché l'assistenza sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare della persona con disabilità altri soggetti non lavoratori in grado di prestargli assistenza.

Riconoscimento cosa fare?

Per essere riconosciuti come portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92, bisogna sottoporsi a visita medica presso una apposita Commissione mista dell' ASL dove assieme a quella del medico compagno altre professionalità come quella dello psicologo/psichiatra, dell'assistente sociale e del medico di categoria onde valutare da più punti di vista ogni singolo caso. È prevista la possibilità di visite domiciliari per quelle persone con documentata impossibilità ad essere trasportate.

Per le visite domiciliari la domanda va inoltrata direttamente alla Segreteria della Commissione Invalidi Civili presentando una certificazione medica che espliciti l'assoluta incapacità della persona handicappata. Per

presentare la domanda ci si rivolge ad un Patronato o presso l'ASL, dotati di un a certificazione medica del medico curante o dello specialista che richiede tale visita.

Cosa è necessario

- domanda su apposito modello
- un documento di riconoscimento valido (carta d'identità - patente)
- certificato medico
- tutta la documentazione medica relativa alla patologia dichiarata
- codice fiscale proprio e del coniuge
- tesserino Azienda Sanitaria Locale.

E poi?

Le risultanze della visita danno origine ad un documento (unico non ripetibile quindi per qualsiasi utilizzo usare una fotocopia) che esprime il parere della Commissione sul caso esaminato.

Questo parere sarà poi inviato per un ulteriore vaglio alla Commissione Medica Periferica che potrà esprimere:

PARERE DISCORDE

Se il parere risulta discorde la Commissione di controllo può fissare una visita di accertamento.

PARERE FAVOREVOLE

Se il parere risulta favorevole si completa l'iter della pratica.

In entrambi i casi il malato riceve comunicazione con la spedizione del verbale a mezzo di raccomandata A.R. presso il proprio indirizzo.

Per poter fruire dei permessi mensili e giornalieri bisogna inoltrare domanda di autorizzazione all'INPS competente.

Collocamento obbligatorio

(Legge n. 68/1999)

Requisito

Invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, oppure riconoscimento di stato di handicap. Iscrizione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, sezione collocamento mirato. Per l'inserimento lavorativo è consigliabile interpellare l'Assistente Sociale del Comune d'appartenenza, per intraprendere il percorso

Formazione professionale

(Legge 845/78 - Legge 104/92)

È previsto l'inserimento del portatore di handicap in corsi di formazione professionale pubblici e privati, per favorire l'acquisizione di una qualifica professionale tenendo conto dell'orientamento, della capacità, delle attitudini e delle esigenze dei disabili.

Benefici

Agli allievi che abbiano frequentato i suddetti corsi viene rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile anche ai fini della graduatoria per il collocamento mirato.

Integrazione scolastica

(Legge 118/71 - Legge 517/77 - Legge 104/92)

La legge prevede il diritto allo studio delle persone con handicap e la loro integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, università compresa.

Finalità: Evitare l'isolamento, l'emarginazione e le forme di discriminazione sociale.

Benefici: Sono offerti dei supporti che favoriscono l'integrazione scolastica quali:

- trasporto
- insegnante di sostegno, sussidi didattici
- assistenza scolastica
- sostegno personale (assistente)

Al fine di ottenere tali servizi gli interessati devono allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:

- certificato di nascita
- certificato di vaccinazione o eventuale esenzione
- certificato medico che attesti la disabilità dell'alunno, comprendente una diagnosi funzionale.

Per l'inserimento scolastico è consigliabile interpellare l'Assistente Sociale del Comune d'appartenenza, per intraprendere il percorso.

Istruzione domiciliare

Nel caso lo studente sia costretto a rimanere assente per molto tempo da scuola a causa di comprovata malattia è possibile richiedere l'attivazione dell'"Istruzione domiciliare".

La scuola si attiverà affinché gli insegnanti

possano recarsi presso il domicilio dell'alunno per mantenere sia il contatto con gli insegnanti che favorire il percorso scolastico.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dal 1° gennaio 2001 sono aumentati i tipi di intervento edilizio che danno diritto alla detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati deve essere inoltrata al comune di residenza, Ufficio Legge 13/89.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata dall'ASL dalla quale risulta il riconoscimento di stato di handicap grave.

Internet www.finanze.it Ministero delle Finanze Segretariato generale

Agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità

La normativa fiscale riserva alcune agevolazioni alle persone con disabilità che siano in possesso di certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche di accertamento dell'invalidità e dell'handicap delle ASL di residenza. Le stesse agevolazioni sono estese ai famigliari che abbiano fiscalmente a carico una persona con disabilità.

	Benefici	Beneficiari e documentazione sanitaria
Ausili, protesi e ortesi	<ul style="list-style-type: none"> - IVA al 4%; - detrazione del 19% della spesa sostenuta in denuncia dei redditi. 	<p>Certificato di handicap o di invalidità.</p> <p>Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULSS (per l'IVA).</p>
Sussidi tecnici o informatici	<ul style="list-style-type: none"> - IVA al 4%; - detrazione del 19% della spesa sostenuta in denuncia dei redditi. 	<p>Certificato di handicap o di invalidità.</p> <p>Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULSS.</p> <p>I benefici spettano alle persone con disabilità con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.</p>
Veicoli	<ul style="list-style-type: none"> - IVA al 4%; - detrazione del 19% della spesa sostenuta in denuncia dei redditi; - esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e delle imposte di trascrizione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disabili motori: certificato di handicap o invalidità (sono obbligati ad adattare il veicolo alla guida o al trasporto). • Disabili motori: certificato di handicap grave da cui risulti la limitazione della capacità di deambulazione o la pluriamputazione (non sono obbligati ad adattare il veicolo alla guida o al trasporto).